

## **Pedopornografia - Cassazione Penale: è responsabile il soggetto che obbliga il minore a realizzare foto erotiche sotto la minaccia di violenza**

09 Ottobre 2018

Filodiritto editore

La Corte di Cassazione ha stabilito che **risponde del reato di pornografia minorile di cui all'articolo 600-ter, comma 1, n. 2, del Codice Penale il soggetto che abbia costretto, con violenza o minaccia, un minore a scattarsi *selfie* erotici.**

### **Il caso in esame**

La Corte d'appello, sezione distaccata per i Minorenni, aveva confermato la sentenza del Tribunale per i Minorenni che aveva ritenuto sussistente la penale responsabilità di un soggetto, accusato del **reato di cui all'articolo 600-ter, comma 1, n. 2, del Codice Penale**, perché *“con minaccia di percosse, si procurava, facendosele inviare sul telefono cellulare intestato alla propria madre, svariate fotografie che ritraevano la sua ex fidanzata minorenni, di anni quattordici all'epoca dei fatti, che la ritraevano nuda nella regione pubblica”*, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione ed euro 18.000 di multa.

Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità in ordine al delitto di cui all'articolo 600-ter del Codice Penale in ragione del fatto che **il materiale pornografico era stato autoprodotta dalla minore** *“laddove la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è necessario, per la configurazione del reato di pornografia minorile, che il soggetto che produce il materiale sia diverso dal minore oggetto della raffigurazione”*. Inoltre, **non sussisteva alcuna prova in ordine alla potenziale diffusività del materiale pornografico.**

### **La decisione della Suprema Corte**

La Corte di Cassazione ha ritenuto **esente da censure l'impugnata decisione**, essendo emerso dall'istruttoria svolta che la minore aveva inviato all'imputato 24 fotografie dalla medesima prodotte che la ritraevano nelle parti intime o nel compiere atti di autoerotismo, in quanto **dallo stesso minacciata di subire atti di violenza fisica.**

Dalle risultanze probatorie era ulteriormente emerso l'esistenza, tra l'imputato e la persona offesa, di una relazione caratterizzata da una **prevaricazione violenta del prevenuto sulla minore**, accompagnata da una **soggezione psicologica di quest'ultima** verso i comportamenti violenti del partner.

Da ciò discendeva **l'assenza di qualsiasi consenso scriminante della persona offesa** e, al contrario, la **sussistenza della condotta induttiva** punita dal primo comma dell'articolo 600-ter del Codice Penale.

Con riferimento al **pericolo di diffusione** del materiale così ottenuto, i giudici di legittimità hanno ritenuto che lo stesso era da ritenersi sussistente essendo stata accertata la **trasmissione delle fotografie ad un terzo per mezzo del social network Facebook**

, attività di per sé idonea ad alimentare il mercato del materiale pedopornografico.

Per queste ragioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il **ricorso inammissibile**.

**(Corte di Cassazione – Sezione Terza Penale, Sentenza 28 agosto 2018, 39039)**

**TAG:** *abuso sui minori, diritti del fanciullo, minori, Pedopornografia, tutela dei minori, tutela del minore, Violenza sessuale, atti sessuali con o in presenza di minorenni, Diritti della persona, Diritto dell'informatica, famiglia e successioni, penale, Procedura penale*

---

#### **Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*